

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 111742 Raccolta n. 10565

STATUTO

TITOLO I

NOME - DURATA - OGGETTO - SEDE SOCIALE

Art. 1

Denominazione

1.1 E' costituita la società per azioni a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera E) della Legge 142/1990 e successive modificazioni e integrazioni, denominata "NUOVE ACQUE S.p.a.".

Art. 2

Sede

2.1 La società ha sede legale in Arezzo.

2.2. Potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie, dipendenze, rappresentanze, nel rispetto delle norme in materia.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dai rispettivi libri sociali. Ogni variazione dovrà essere comunicata alla società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 3

Durata

3.1 La società ha durata sino al 31 dicembre 2050. Essa potrà essere prorogata o ridotta per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4

Oggetto sociale

4.1 La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Alto Valdarno, inteso, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. F) della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Legge Galli) come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

La società potrà altresì - secondo quanto consentito dalla legge e da ogni disposizione tempo per tempo comunque applicabile, nonché previo rilascio di ogni opportuna autorizzazione- svolgere servizi di distribuzione di acqua ad usi irrigui per il territorio dell'A.T.O. nr.4 e di trattamento dei rifiuti liquidi.

4.2 In tali attività rientrano:

- a) la gestione del servizio idrico integrato - come sopra indicato - nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Alto Valdarno, secondo le modalità contenute nella Convenzione di Affidamento del Servizio adottata dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) n. 4 Alto Valdarno in conformità alla Convenzione Tipo allegata alla legge della Regione Toscana del 4 aprile 1997, n. 26 (di seguito, la "Convenzione di Affidamento") compreso l'ammodernamento ed il potenziamento delle infrastrutture secondo i programmi ed i piani economico-finanziari approvati dalla Regione; la progettazione costruttiva, la programmazione, il finanziamento, l'esecuzione e l'esercizio delle opere relative, attraverso il compimento di tutti gli atti all'uopo necessari;
- b) la stipula di ogni altro atto giuridico attinente alla realizzazione e gestione delle opere idriche ivi compresi, la Convenzione di Affidamento e gli atti relativi;
- c) l'effettuazione di studi e ricerche di carattere economico, finanziario, tecnico e giuridico, rientranti nelle attività sopra indicate comunque attinenti ad esse;
- d) la progettazione e la pianificazione per l'aggiornamento

dei programmi;

e) promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario dei servizi ausiliari affini e/o attinenti all'oggetto sociale.

4.3 Possono essere altresì promosse e/o svolte dalla società, anche al fine di raggiungere la gestione del ciclo integrale dell'acqua, attività dipendenti dall'oggetto principale o comunque ad essa collegate quali:

a) promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario in proprio o tramite partecipate e per conto di terzi o di partecipate, di servizi ausiliari, affini e/o attinenti all'oggetto sociale;

b) attività di controlli analitici delle acque, progettazione, direzione lavori, costruzione ed esercizio di impianti idrici, trattamento, raccolta e depurazione per conto di pubbliche Amministrazioni o anche di privati.

4.4 La società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà, inoltre:

a) esercitare qualsiasi attività e compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;

b) assumere, ai fini di stabile investimento e non di mero collocamento presso terzi, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio: il tutto nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti;

c) rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali.

In ogni caso, tutte le attività di cui sopra, qualora siano inerenti ad atti ed operazioni di carattere finanziario, non potranno essere dalla società svolte nei confronti del pubblico e non devono, quindi, essere rivolte al pubblico; sono espressamente escluse dall'attività sociale, tanto principale quanto sussidiaria, le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, la raccolta di risparmio tra il pubblico ed ogni altra attività non consentita dalla legge.

4.5 La società potrà affidare, nel rispetto della normativa vigente e ricorrendo i requisiti di economicità, i lavori e servizi oggetto della società ai soci della stessa.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Art. 5

Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 34.450.389,12 (trentaquattromilioni quattrocentocinquantamilatrecentoottantanove virgola dodici), diviso in n. 6.676.432 (seimilioni seicentotantaseimilaquattrocentotrentadue) azioni nominative del valore di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna.

5.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti, secondo quanto previsto dalla delibera di aumento del capitale sociale.

5.3 I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Art. 6

Partecipazione Maggioritaria Pubblica Locale e Garanzie del

Servizio

6.1 Ai sensi della delibera dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito n. 4 - Alto Valdarno del 17 luglio 1997 n. 14, la società deve essere a capitale prevalentemente pubblico Locale.

6.2 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C.

6.3 I Soci si obbligano a mantenere le proprie azioni libere da sequestri, pignoramenti e/o vincoli di qualsiasi genere fatta eccezione per i vincoli e le garanzie concessi in relazione ai finanziamenti necessari alla società per il reperimento di risorse finanziarie dirette allo svolgimento del servizio idrico integrato.

Art. 7

Azioni

7.1 Le azioni sono nominative ed indivisibili.

In considerazione del fondamentale interesse dei soci espressione del capitale pubblico di potersi avvalere, nella compagine sociale, del socio privato che è stato appositamente individuato mediante una procedura selettiva ad evidenza pubblica, e che soddisfa tutti i requisiti di capacità economica tecnica e finanziaria necessari per la gestione del servizio idrico integrato, è stabilito a carico del socio privato stesso l'obbligo di eseguire prestazione accessorie ai sensi dell'art. 2345 C.C.

Tali prestazioni da rendere a favore della società sono descritte nell'allegato alla deliberazione dell'AATO n. 4 del 25 febbraio 1999 e destinato a far parte integrante del piano d'ambito; esse sono intese tra i soci come di esclusivo onere e responsabilità del socio privato; la remunerazione delle prestazioni accessorie è stabilita nell'allegato alla predetta delibera alla voce "consulenze tecniche".

7.2 La durata dell'obbligazione prevista al precedente punto 7.1 è fissata in misura pari all'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Alto Valdarno. In caso di inadempimento dell'obbligazione di esecuzione delle prestazioni accessorie, il socio privato verserà alla società la somma corrispondente al 3% (tre per cento) del capitale versato, a titolo di sanzione e fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

7.3 Il trasferimento delle azioni del socio privato è sottoposto alle limitazioni previste nel successivo comma 7.4.

7.4. Nel caso in cui il socio privato intenda cedere a terzi le proprie azioni deve chiedere al Consiglio di Amministrazione il gradimento. Il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio gradimento motivato nei confronti dell'acquirente entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dal socio privato.

Il Consiglio di Amministrazione non potrà negare il proprio gradimento ove accerti che l'acquirente delle azioni sia in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 7.1, in misura non inferiore a quelli di cui era in possesso il socio privato alienante. Il trasferimento delle azioni in mancanza di gradimento del Consiglio di Amministrazione è inopponibile alla società.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non esprima alcuna posizione entro il termine di trenta giorni sopra indicato, il gradimento si intende non concesso.

7.5 In deroga a quanto previsto ai precedenti commi 7.3 e

7.4, il socio privato potrà concedere diritti di garanzia in relazione ai finanziamenti necessari alla società per il reperimento di risorse finanziarie dirette allo svolgimento del servizio idrico integrato.

La concessione di diritti di garanzia potrà comunque essere operata a condizione che il diritto di voto incorporato nelle azioni sottoposte a detta garanzia rimanga riservato al socio concedente fatte salve le ipotesi espressamente previste nelle convenzioni con i creditori pignoratizi.

Il socio privato, nel caso in cui sia tenuto ad offrire in pegno le proprie azioni o parte di esse, dovrà convenire con il creditore pignoratizio che la eventuale vendita delle azioni sottoposte a pegno avvenga a favore di soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 7.1 e, ove richiesto dalla legge, scelto attraverso gara di evidenza pubblica effettuata dagli Enti sottoscrittori.

Art. 8

Obbligazioni

8.1 La società potrà emettere obbligazioni ordinarie ed anche convertibili, nei limiti ed alle condizioni previste dalle applicabili disposizioni di legge.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

Sezione I

Art. 9

Le assemblee

9.1 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

9.2 L'assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

9.3 L'assemblea straordinaria delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, fermo ogni maggior quorum previsto dalla legge.

Art. 10

Convocazione

10.1 L'Assemblea viene convocata con avviso contenente l'Ordine del Giorno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure in alternativa mediante avviso, inviato a mezzo lettera raccomandata che deve pervenire ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione può essere fissata la data per l'eventuale assemblea di seconda convocazione per il caso che la prima andasse deserta purché, però, fissata per altro giorno.

10.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

10.3 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

10.4. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, C.C., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

10.5 L'assemblea straordinaria è convocata nei casi stabili-

ti dalla legge, ovvero qualora ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione.

10.6 La convocazione dell'assemblea deve altresì essere fatta senza ritardo quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

Art. 11

Intervento e Rappresentanza

11.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea è regolata dalle vigenti ed applicabili disposizioni di legge. Chi intende intervenire all'assemblea è tenuto a depositare presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, entro un giorno dalla data fissata per l'assemblea, le azioni, che non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

11.2 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

11.3 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

11.4 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Art. 12

Presidenza

12.1 Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato, o in mancanza, dal membro del Consiglio più anziano in età o da altra persona nominata di volta in volta dall'assemblea. L'assemblea ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile nomina inoltre un segretario, anche non azionista, che redige il verbale, nonché se necessario o se richiesti due scrutatori.

12.2 Nei casi previsti dalla legge o quando l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

12.3 Funzione, poteri e doveri della Presidenza dell'Assemblea sono regolati dalla legge.

12.4 I verbali delle assemblee ordinarie sono letti ed ap-

provati seduta stante, nonché sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Sezione II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13

Composizione - Durata - Funzionamento

13.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri purché dispari, compresi il Presidente ed il Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo. Prima di procedere alla nomina dei Consiglieri, l'assemblea ne determina il numero nei limiti anzidetti.

13.2 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai soci. Ogni socio potrà presentare un'unica lista. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:

1. Candidato: voti di lista fratto 1;
2. Candidato: voti di lista fratto 2;
3. Candidato: voti di lista fratto 3;
4. Candidato: voti di lista fratto 4;
5. Candidato: voti di lista fratto 5;
6. Candidato: voti di lista fratto 6;
7. Candidato: voti di lista fratto 7;
8. Candidato: voti di lista fratto 8;
9. Candidato: voti di lista fratto 9;

risulteranno eletti coloro che, nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

13.3 Gli amministratori, che sono rieleggibili, durano in carica per il periodo determinato dalla assemblea all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge.

13.4 Sostituzione e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.

13.5 Ai componenti l'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge.

Art. 14

Audioconferenza e videoconferenza

14.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-

deguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15

Deliberazioni

15.1 Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza di almeno i due terzi (2/3) dei Consiglieri in carica, ferme in ogni caso le maggioranze di cui al successivo articolo 16.4..

15.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, fatta eccezione per quelle nelle materie indicate al successivo articolo 16.3. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 16

Poteri

16.1 La gestione della Società spetta esclusivamente all'organo amministrativo il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse soltanto quelle che il presente statuto riserva alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione, entro i limiti previsti dalla legge, può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Amministratore Delegato determinando i limiti della delega e gli emolumenti a questo spettanti.

16.3 In aggiunta a quelle previste dalla legge, non possono essere delegate le seguenti materie:

- l'approvazione di piani pluriennali di sviluppo della società;
- l'assunzione di ulteriori servizi pubblici inerenti l'oggetto sociale e/o servizi pubblici anche già svolti ma a favore di Comuni e Enti Pubblici non soci;
- l'approvazione delle relazioni programmatiche o consuntive ai soci;
- l'approvazione dei budget annuali economico-finanziari predisposti dall'Amministratore Delegato;
- l'adozione, modifica, integrazione, rinuncia e proroga delle eventuali convenzioni tipo con le amministrazioni e gli enti serviti;
- la determinazione delle tariffe e delle condizioni economiche in genere per gli utenti dei diversi servizi;
- l'approvazione della relazione annuale prevista dalla Convenzione di Affidamento del servizio al Soggetto gestore, adottata con legge della Regione Toscana n. 26 del 4 aprile 1997, nella quale siano descritti e documentati i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai costi ammortizzabili nonché gli scostamenti rispetto al Piano economico finanziario e le relative motivazioni;
- la nomina del Direttore Generale, di cui il Consiglio di Amministrazione determinerà poteri ed emolumenti, salvaguardando in ogni caso i superiori poteri attribuiti all'amministratore delegato;
- acquisto, vendita, permuta, costruzione o ricostruzione di immobili;
- rilascio di garanzie reali su beni mobili o immobili della società;
- stipulazione di contratti di mutuo e/o finanziamento per una somma superiore a Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila virgola zerozero);
- rilascio di fideiussione o altre forme di garanzie perso-

nali per una somma superiore a Euro 516.000,00 (cinquecento-sedicimila virgola zerozero);

- qualsiasi operazione da parte della società che possa comportare un impegno superiore a Euro 1.032.000,00 (virgola zerozero);

- delibere relative ai versamenti per la liberazione delle azioni sottoscritte e l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 2344 C.C.;

- il gradimento che il Consiglio di Amministrazione deve esprimere a norma dell'art. 7 del presente statuto in ordine al trasferimento delle azioni a terzi da parte del socio privato;

- approvazione del progetto di bilancio e proposta dell'assemblea per la ripartizione degli utili.

16.4 Le materie di cui al precedente comma sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione che delibererà sulle stesse, su proposta dell'Amministratore Delegato, con il voto favorevole di n. 4 (quattro) amministratori nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri, con il voto favorevole di n. 5 (cinque) amministratori, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da sette membri, con il voto favorevole di n. 6 (sei) amministratori nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da nove membri.

Art. 17

Presidente e segretario

17.1 Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Spetta al Presidente la cura delle pubbliche relazioni e dei rapporti con Enti e Istituzioni Pubbliche.

17.3 Su proposta del presidente, il Consiglio provvede alla nomina di un segretario anche scelto all'infuori dei suoi componenti.

Art. 18

Convocazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della società (o in altri luoghi, purché in Italia, scelti dal Presidente) su convocazione del presidente (di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno uno dei suoi componenti o dei sindaci) da farsi con avviso inviato agli amministratori ed ai sindaci effettivi mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

18.2 In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si reputano regolarmente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e dei Sindaci effettivi.

18.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dall'Amministratore Delegato, se nominato ai sensi del precedente art. 16.2..

18.4 Di ogni deliberazione si fa constare verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

Art. 19

Rappresentanza della società

19.1 La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato ai sensi del precedente articolo 16.2, all'amministratore delegato, nell'ambito delle attribuzioni e poteri.

19.2 Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che fissi anche i limiti di remunerazione, il legale rappresentante della società può nominare procuratori speciali, investendoli individualmente o collettivamente della firma

sociale con le limitazioni, attribuzioni e retribuzioni che crederà opportune.

Sezione III

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 20

Collegio Sindacale

Composizione - Durata - Funzionamento

20.1 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'assemblea che provvede anche alla nomina del Presidente del Collegio sindacale.

20.2 I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge.

20.3 Le funzioni e la durata in carica del Collegio Sindacale sono regolate dalle vigenti norme.

20.4 La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

20.5 Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile sulla società, a meno che l'assemblea deliberi l'affidamento dell'incarico ad una Società di Revisione ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 21.

Art. 21

Controllo contabile

21.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio Sindacale. L'assemblea ordinaria può tuttavia deliberare l'affidamento del relativo incarico ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata e funzionante a norma di legge.

21.2 La retribuzione annuale della società di revisione deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

TITOLO IV

BILANCIO ED UTILI

Art. 22

Esercizio sociale

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio, formato secondo le leggi oggi vigenti, dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Art. 23

Utili

23.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) destinato al Fondo di riserva legale, nei limiti prescritti dall'art. 2430 del C.C.;
- il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

23.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato dalle Casse designate dall'organo di amministrazione della società, nel termine fissato volta per volta dal medesimo Organo.

23.3 Il diritto agli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si prescrive in favore della Società.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24

Scioglimento e liquidazione

24.1 In ogni caso di scioglimento della società, a qualunque causa dovuto, l'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori,

determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando le norme per la liquidazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25

25.1 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

firmato:

Paolo Ricci

Andrea Martini Notaio L.S.